

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

al personale dello stabilimento sia stata impartita, in misura soddisfacente per l'autorità competente, la stessa formazione degli assistenti ufficiali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004⁽¹⁾, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2009, tale formazione possa limitarsi a garantire che il personale dei macelli sia formato per le mansioni specifiche che è autorizzato a eseguire.

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 elenca i requisiti della bollatura sanitaria da apporre sulle carcasce laddove non sussistano motivi per dichiarare la carne non commestibile. Alcuni di questi requisiti hanno dato luogo a confusione nell'identificazione dei prodotti fabbricati all'interno della Comunità e di quelli fabbricati all'esterno della Comunità. È pertanto opportuno chiarire tali disposizioni per garantirne la corretta attuazione.

(5) Questa limitazione non ha influito negativamente sui requisiti dei controlli ufficiali sulla carne fresca, previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004. È perciò opportuno rendere permanente la disposizione transitoria di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 e permettere agli Stati membri di attuare un regime di formazione completo o ridotto, e di deciderne le caratteristiche pratiche, compresa la procedura d'esame. È dunque opportuno sopprimere l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e modificare di conseguenza l'allegato I, sezione III, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 854/2004.

(2) Per non interrompere tuttavia il commercio dei prodotti interessati, occorre prevedere che i prodotti cui sia stata apposta la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 prima del 1° novembre 2009 possano essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.

(6) L'allegato II, capitolo II, parte A, punto 4 del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che i molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone di classe B non debbano superare i 4 600 *E.coli* per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. L'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2076/2005 introduce, fino al 31 dicembre 2009, la possibilità di superare tale limite nel 10 % dei campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone.

(3) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 854/2004 permette agli Stati membri di autorizzare il personale dei macelli ad assistere ai controlli ufficiali e a svolgere alcune mansioni specifiche di assistenti ufficiali riguardo alla produzione di carne da pollame e da lagomorfi. L'allegato I, sezione III, capitolo III, parte A, di tale regolamento prevede che l'autorizzazione possa essere rilasciata solo se, per svolgere le mansioni di assistente,

(7) Questa tolleranza non rappresenta un rischio per la sanità pubblica purché, nel 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non superino il limite massimo di 46 000 *E.coli* per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. È perciò opportuno rendere permanente questa tolleranza. È dunque opportuno sopprimere l'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2076/2005 e modificare di conseguenza l'allegato II, capitolo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica sulla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.